

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00293/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di Montevago, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Barbera, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e
Territoriale, Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Agrigento, Presidente della
Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Partanna, Comune di Castronovo di Sicilia, Comune di Racalmuto, non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

-del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del 13/11/2020, pubblicato sulla GURS (n.60, anno74), Parte prima, del 04/12/2020, avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al Bando Pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020”;

-per quanto occorra, gli atti allegati, propedeutici, premessi, connessi e consequenziali;

B) quanto ai motivi aggiunti presentati da Comune di Montevago il 24/11/2021:

1. Nota del Servizio 9-Servizio per il territorio di Agrigento-U.O.2 "Gestione Fondi Extraregionali" del Dipartimento Reg.le dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Ass.to Reg.le Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana, del 9/09/2021 prot.n. 70703, versata in atti nel ricorso principale n.293/2021 in data 14/09/2021, nella parte motiva e dispositiva con cui il Servizio ribadisce le determinazioni già assunte in precedenza di cui al verbale nota prot.n. 100405 del 01/10/2020 ed il progetto presentato del Comune ricorrente risulta "non cantierabile".

2. Verbale di Riesame Ammissibilità e Valutazione del 06/09/2021, versato in atti nel ricorso principale n.293/2021 in data 14/09/2021, quale allegato alla superiore nota del 09/09/2021, redatto dallo stesso U.S.T. di Agrigento, che nel ribadire quanto già deciso in precedenza a sfavore del progetto del Comune di Montevago, sottolinea, in modo vago e generico, la "non cantierabilità" del progetto perché il parere rilasciato dall'IRF rinviava all'inoltro di tre copie cartacee del progetto ed il parere di "fattibilità sismica di massima" rimandava alla presentazione di specifici elaborati tecnici.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intime;

Vista l'ordinanza cautelare n. 153/2021;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2946/2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;

Considerato che occorre differire la trattazione della causa in ragione del rispetto dei termini a difesa sul ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24/11/2021;

Considerato altresì che occorre disporre l'integrazione del contraddittorio dei motivi aggiunti nei confronti di tutti i potenziali controinteressati in ordine alla controversia in esame e, atteso l'elevato numero dei predetti, va autorizzato il Comune a effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al ricorso di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria, ivi compresa prova dell'avvenuta pubblicazione per tutti i giorni sopra indicati;

Ritenuto di richiamare l'attenzione del Comune ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c) c.p.a., secondo il quale, se l'atto di

integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dispone il differimento della trattazione e l'integrazione del ricorso per motivi aggiunti secondo le modalità e termini indicati in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione l'udienza pubblica del 7 giugno 2022.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO